




Croce Rossa Italiana

## PROVVEDIMENTO N. 61 DEL 08 APRILE 2020

**Oggetto: Autorizzazione provvisoria alla guida veicoli CRI per i Soci Volontari (in sostituzione del Provvedimento presidenziale n. 59/20)**



**Visto** il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii;

**Visto** il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

**Vista** la delibera CDN n. 8 del 07 febbraio 2020 avente ad oggetto l'approvazione del T.U. Flotta Moderna;

**Visto** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 3;

**Visto** il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 26 febbraio 2020;

**Visto** il DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il DPCM 4 marzo 2020, recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il DPCM 9 marzo 2020, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;

**Visto** il DPCM 11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

Il Presidente Nazionale



Croce Rossa Italiana

applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

**Visto** il DPCM 22 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

**Visto** il provvedimento presidenziale n. 45/2020 ad oggetto "*Deroga al Regolamento dei Volontari Temporanei della Croce Rossa Italiana, di cui alla delibera CDN n.130/19*";

**Visto** il provvedimento presidenziale n. 51/2020 ad oggetto "*misure urgenze COVID-19 – sospensione temporanea incompatibilità tra volontario e dipendente in attuazione art. 6, d.l. 9 marzo 2020; autorizzazione temporanea conduzione veicoli CRI*";


**Visto** il provvedimento presidenziale n. 54/2020 ad oggetto "*proroga termini Motorizzazione CRI per emergenza COVID-19*";

**Ravvisata** la necessità di apportare delle ulteriori modifiche, in deroga alle attuali norme in vigore per la motorizzazione CRI, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19

**Tenuto conto** delle risultanze emerse nel corso del Consiglio Direttivo Nazionale circa la necessità di apportare delle modifiche in sostituzione a quanto determinato con provvedimento presidenziale n. 59 del 03 aprile 2020;

#### DETERMINA

- 1) Le "autorizzazioni provvisorie a condurre veicoli CRI" di cui al punto 2 del Provvedimento Presidenziale N. 51 del 17 marzo 2020 previste in favore dei Volontari Temporanei, sono rilasciate dai Presidenti dei Comitati territoriali per la durata massima di 90 giorni dalla data di rilascio, utilizzando il modello conforme all'allegato 21 A, che è unito al presente provvedimento, previa apertura del relativo Fascicolo del conducente (Allegato 21 – cartellina gialla), previsto dall'art. 45 del T.U.. Nel fascicolo saranno acquisiti e registrati i seguenti documenti:
  - a. Copia da entrambi i lati della patente di guida posseduta (civile o equipollente), leggibile ed in corso di validità;
  - b. Copia di un valido documento di identità e del Codice Fiscale;



Il Presidente Nazionale



Croce Rossa Italiana

- c. Autocertificazione (Allegato 25 B);
- d. Certificato medico di accertamento dei requisiti psicofisici (in caso di impossibilità oggettiva del Comitato CRI ad organizzare l'effettuazione della visita medica, in deroga, si applica il successivo comma 3 del presente provvedimento).
- 2) Il rilascio della autorizzazione provvisoria, per la durata dello stato di emergenza COVID-19, è eccezionalmente consentito al Presidente di ciascun Comitato territoriale, previa acquisizione dei documenti ed apertura del fascicolo del Conducente, di cui al precedente punto 1, quale procedimento amministrativo necessario. Essa termina di norma la sua efficacia alla scadenza dei 90 giorni. Il Fascicolo sarà trasmesso all'Ufficio Motorizzazione Regionale CRI competente, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria.
- 3) In caso di impossibilità oggettiva del Comitato CRI a poter organizzare la visita medica, per carenza di medici CRI abilitati disponibili, l'accertamento dei requisiti psicofisici si intende comunque assolto nei 90 giorni di validità della autorizzazione provvisoria, ritenendo in ogni caso valida l'idoneità già posseduta e rilevata dalla validità della patente civile o equipollente sorgente.
- 4) Le autorizzazioni provvisorie alla guida dei veicoli CRI di cui al punto 2 del Provvedimento Presidenziale N. 51 del 17 marzo 2020 previste in favore dei Volontari Temporanei, posso essere rilasciate anche in favore dei Soci Volontari CRI.
- 5) Per effetto dell'estensione di cui sopra, le previsioni di cui al punto 2 e 3 del Provvedimento Presidenziale N. 51 del 17 marzo 2020 trovano integrale applicazione in corso di rilascio di autorizzazioni provvisorie anche in favore dei Soci Volontari CRI;
- 6) L'autorizzazione provvisoria alla guida dei veicoli CRI può essere rilasciata solo a personale CRI (dipendenti e assimilati, volontari, volontari temporanei). Non è consentito né autorizzato il rilascio dell'autorizzazione provvisoria a persone esterne o estranee alla CRI;
- 7) L'Autorizzazione provvisoria cessa la sua efficacia al momento della sua scadenza naturale o per revoca anticipata, qualora ne sussistano i presupposti di opportunità. La revoca è disposta dal Presidente CRI che l'ha emessa. Della revoca anticipata è data menzione nel fascicolo del procedimento di cui al punto 1.
- 8) Il presente Provvedimento sostituisce il provvedimento n. 59 del 03 aprile 2020 ed eventuali parti del precedente provvedimento 51/20 che ne siano



Il Presidente Nazionale



difformi. In particolare lo "schema allegato" riportato nel punto 2 del provvedimento 51/20 è abrogato e sostituito con l'Allegato 21 A.

- 9) A parziale modifica dell'Art. 47 del T.U. approvato con Delibera nr. 8-2020 in data 7 febbraio 2020, la Patente Cri di Tipo 3 abilita alla conduzione di:

Autovetture da trasporto ordinario ed autocarri operativi leggeri, aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.

- 10) A parziale modifica dell'Art. 47 e 55 del T.U. approvato con Delibera nr. 8-2020 in data 7 febbraio 2020, e previa preventiva frequentazione di specifici corsi di formazione abilitanti all'uso di veicoli ed attrezzature (nei modi e nei termini espressamente previsti dall'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e dall'accordo Stato/Regioni del 22/02/2012), la Patente Cri di Tipo 9 abilita alla conduzione di:

Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto ovvero operativi ed altri veicoli, piattaforme, gru, per movimentazione di terra o di merci, o per l'effettuazione di lavori, compresi quelli classificati come speciali (previsti dal D.Lgs. 81/08), che sono utilizzati su strada pubblica se immatricolati, oppure nella circolazione in aree private se non immatricolati.

- 11) Le specifiche autorizzazioni a condurre o utilizzare i mezzi e le attrezzature richiamate nel precedente comma 10, sono espressamente elencate nelle note della Patente di servizio CRI Mod. 138, o della Autorizzazione provvisoria alla guida dei veicoli CRI di cui al precedente comma 1. Non è concessa l'abilitazione all'utilizzo di veicoli ed attrezzature, per i quali non è stata effettuata la adeguata e certificata formazione prevista e/o non siano espressamente trascritti sui documenti di guida CRI menzionati.
- 12) Di notificare il presente Provvedimento a tutti i Presidenti dei Comitati Territoriali;
- 13) Di portare a ratifica il presente provvedimento nella prossima seduta utile del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 14) Il Presente Provvedimento è immediatamente esecutivo.

Roma, 08 aprile 2020

Il Presidente Nazionale  
Aw. Francesco Rocca



**Autocertificazione di attestazione possesso requisiti generali  
per il conseguimento della Patente di guida C.R.I. Mod. 138**

Io sottoscritto, Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Unità C.R.I. di  
appartenenza \_\_\_\_\_ componente C.R.I. \_\_\_\_\_

Avendo richiesto il rilascio della Patente di guida C.R.I. Mod. 138 per la guida dei veicoli C.R.I., delle categorie  
(2):

Tipo 

1	2	3	4	4b	5	5b	6	7	8	9
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---

 (per descrizione Tipo, vedere sul retro)  
(depennare le voci che NON ricorrono)

consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci, anche in ordine a quanto previsto dall'art.  
58 comma 6 del Testo Unico C.R.I.,

**DICHIARO**

di essere in possesso di patente di guida civile, militare o assimilata  
\_\_\_\_\_ di categoria (o modello) \_\_\_\_\_ rilasciata da  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed in corso di validità;

(ovvero) di non essere titolare di alcuna patente di guida civile, militare o assimilata;

di non aver subito provvedimenti di sospensione o revoca della patente di guida civile, militare o  
assimilata negli ultimi:  **3 anni** (Tipo 2)  **5 anni** (Tipo 3 e 4)  **MAI** (Tipo 5, 6, 7, 8 e 9)

(ovvero) di aver subito provvedimenti di sospensione o revoca della patente di guida civile, militare o  
assimilata in data \_\_\_\_\_ per un periodo di \_\_\_\_\_ giorni o di \_\_\_\_\_ mesi;

di non essere titolare di patente "speciale";

(ovvero) di essere titolare di patente "speciale" con le seguenti Prescrizioni (eventuali) (3):

<b>01</b>	Correzione e/o protezione della vista	<b>02</b>	Protesi uditiva o ausilio per la comunicazione
<b>03</b>	Protesi per arti	<b>05</b>	Usi limitati: _____

di non aver subito condanne passate in giudicato, che comportino la destituzione dai pubblici uffici;

(ovvero) di aver subito condanne passate in giudicato, che comportino la destituzione dai pubblici uffici;

La presente autocertificazione è allegata e parte integrante del Fascicolo del conducente CRI (Allegato 27) da me  
compilato e sottoscritto, con il quale ho espressamente autorizzato la C.R.I. al trattamento dei miei dati personali,  
compresi quelli del presente documento.

Data, \_\_\_\_\_

IN FEDE, IL DICHIARANTE

(1) Denominazione Comitato Provinciale o Regionale C.R.I. di appartenenza  
(2) Depennare le voci che NON ricorrono, lasciando visibili solo le categorie di validità della patente.  
(3) Apporre una "X" sul codice delle voci che eventualmente ricorrono.



**Categorie di Patente C.R.I. Mod. 138/05**

<b>Tipo 1</b>	Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilabili.
<b>Tipo 2</b>	Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili.
<b>Tipo 3</b>	Autovetture da rappresentanza ed autocarri operativi leggeri. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
<b>Tipo 4</b>	Autovetture operative, autoambulanze da trasporto, minibus operativi, nonché veicoli speciali operativi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
<b>Tipo 5</b>	Autoambulanze di soccorso, automediche, autoambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili.
<b>Tipo 5 b</b>	Motomediche
<b>Tipo 6</b>	Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali operativi, carri attrezzi e veicoli speciali ad essi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
<b>Tipo 7</b>	Autobus da trasporto ed operativi. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
<b>Tipo 8</b>	Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.
<b>Tipo 9</b>	Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto ovvero operativi ed altri veicoli per movimentazione di merci o per l'effettuazione di lavori, compresi quelli classificati come speciali, che sono utilizzati esclusivamente o prevalentemente nella circolazione in aree private.

**PER LA CONVERSIONE**

Patente Tipo	In possesso di Categoria civile o equipollente	LIMITAZIONI	NON PUO' ESSERE CONVERTITA
1	A (o superiore che abiliti alla guida dei motocicli)	Nessuna	▪ ai titolari di patenti speciali, se necessari adattamenti particolari al veicolo
2	A (o superiore che abiliti alla guida dei motocicli)	Nessuna	▪ Se esiste sospensione negli ultimi 3 anni ▪ ai titolari di patenti speciali, se necessari adattamenti particolari al veicolo
3	B	Nessuna	▪ Se esiste sospensione negli ultimi 5 anni
4	B	Nessuna	▪ Se esiste sospensione negli ultimi 5 anni ▪ ai titolari di patenti speciali
4b	B	Nessuna	▪ Se esiste sospensione negli ultimi 5 anni ▪ ai titolari di patenti speciali
5		* CONVERSIONE NON POSSIBILE *	
5b		* CONVERSIONE NON POSSIBILE *	
6	C	Patente CRI Tipo 4 in possesso da <b>almeno 1 anno</b> Patente C in possesso da <b>almeno 2 anni</b>	▪ ai titolari di patenti speciali
7	D	Patente CRI Tipo 4 in possesso da <b>almeno 2 anni</b> Patente D in possesso da <b>almeno 4 anni</b>	▪ ai titolari di patenti speciali
8	CE o DE	Quelle previste rispettivamente dalle patenti di Tipo 6 o di Tipo 7	▪ ai titolari di patenti speciali
9	Tipo 4	Patente CRI Tipo 4 (o Tipo 6 per veicoli di massa complessiva superiore) in possesso da <b>almeno 2 anni</b>	▪ ai titolari di patenti speciali

Comitato Regionale (1).....

Comitato di (1).....

Protocollo n° \_\_\_\_\_

**Autorizzazione provvisoria a condurre i veicoli C.R.I.**  
**Emergenza COVID-19**

Il Presidente C.R.I., competente per l'Ufficio Motorizzazione abilitato al rilascio delle Patenti CRI,

- visto il carteggio contenuto nel fascicolo del procedimento amministrativo di cui all'art. 45 del T.U. CRI, relativo al conseguimento della Patente CRI mod. 138, acquisito dal Responsabile del Procedimento Patenti CRI con prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_:
  - completo della certificazione medica riguardante l'idoneità psico-fisica del candidato;  
(oppure)
  - in assenza del certificato medico per indisponibilità di Medici CRI causa emergenza COVID-19;
- accertato che sono state esperite tutte le formalità previste dal **Testo Unico CRI** relative al **rilascio della patente CRI mod. 138 per Conversione** da patente civile/militare \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_;
- in attesa che l'Ufficio Patenti CRI competente provveda alla stampa della Patente CRI definitiva;

**AUTORIZZA**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  Volontario  
nato a \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  Volontario Temporaneo  
Cod. Fisc. \_\_\_\_\_  Dipendente  
Unità C.R.I. di appartenenza \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

alla guida dei veicoli C.R.I., delle categorie (2):

Tipo 

1	2	3	4	4b	5	5b	6	7	8	9
---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---

 (per descrizione Tipo, vedere sul retro)  
(depenare le voci che NON ricorrono)

Prescrizioni (eventuali) (3): 

01
----

 Correzione e/o protezione della vista 

02
----

 Protesi uditiva o ausilio per la comunicazione  

03
----

 Protesi per arti 

05
----

 Usi limitati: \_\_\_\_\_

**L'autorizzazione sostituisce la Patente di guida CRI mod. 138 a tutti gli effetti di legge (art. 138 del C.d.S.), per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali di trasporto di persone e cose, per le categorie di veicoli CRI per cui è rilasciata, ed è valida fino al \_\_\_\_\_ (massimo 60 giorni dalla data del rilascio).**

Data, \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

(1) Denominazione Comitato Regionale o territoriale C.R.I. abilitato al rilascio delle patenti CRI.  
(2) Depennare le voci che NON ricorrono, lasciando visibili solo le categorie di validità della patente.  
(3) Apporre una "X" sul codice delle voci che eventualmente ricorrono.

Il presente documento è rilasciato in due copie, delle quali una è consegnata all'interessato ed una inserita nel fascicolo del procedimento.

La copia originale del presente documento, rilasciata all'interessato, dovrà essere riconsegnata all'Ufficio patenti C.R.I., al momento del ritiro della Patente C.R.I. definitiva.



**Categorie di Patente C.R.I. Mod. 138/05**

(Articolo 47 del Testo Unico C.R.I.)

Abilitazione	Veicolo C.R.I. che consente di condurre
<b>Tipo 1</b>	Ciclomotori di servizio, ovvero veicoli ad essi assimilabili
<b>Tipo 2</b>	Motoveicoli da trasporto, e veicoli speciali da trasporto assimilabili
<b>Tipo 3</b>	Autovetture da trasporto ordinario ed autocarri operativi leggeri, aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
<b>Tipo 4</b>	Autovetture operative, autoambulanze da trasporto, nonché veicoli speciali operativi assimilabili aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
<b>Tipo 4b</b>	Minibus aventi il limite massimo di 20 posti compreso il conducente
<b>Tipo 5</b>	Autoambulanze di soccorso, auto mediche, autoambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili, aventi massa autorizzata fino a 4,5 t.
<b>Tipo 5b</b>	Moto mediche
<b>Tipo 6</b>	Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali operativi, carri attrezzi e veicoli speciali ad essi assimilabili, aventi massa autorizzata superiore a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
<b>Tipo 7</b>	Autobus da trasporto ed operativi, aventi oltre 20 posti e massa autorizzata oltre 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
<b>Tipo 8</b>	Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.
<b>Tipo 9</b>	Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto ovvero operativi ed altri veicoli, piattaforme, gru, per movimentazione di terra o di merci, o per l'effettuazione di lavori, compresi quelli classificati come speciali (previsti dal D.Lgs. 81/08), che sono utilizzati su strada pubblica se immatricolati, oppure nella circolazione in aree private se non immatricolati.